

## Risposta n. 330

**OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Proroga dei versamenti - Imprenditori agricoli titolari di reddito agrario**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### QUESITO

[Alfa] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante, titolare dell'omonima impresa individuale, riferisce di:

- esercitare le attività agricole di [...] - contraddistinte rispettivamente dai codici Ateco [...] - per le quali è applicabile il modello ISA AA01S, approvato con il decreto ministeriale 28 dicembre 2018 sulla base di quanto disposto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- determinare il proprio reddito catastalmente ai sensi degli articoli 32 e ss. del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR).

Poiché l'articolo 12-*quinqüies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini di effettuazione dei versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA che scadono nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019;

- per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;

l'istante chiede di conoscere se possa o meno beneficiare di tale proroga. Il dubbio origina dal fatto che la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, nel precisare che risultano interessati dalla proroga, oltre ai contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato ed il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, anche coloro che *“determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”*, non ha fatto riferimento esplicito ai produttori agricoli che determinano il proprio reddito ai sensi gli articoli 32 e ss. del TUIR.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In sintesi, l'istante ritiene che il termine dei versamenti collegati alle proprie dichiarazioni fiscali sia prorogato al 30 settembre 2019. E ciò perché:

- nella *“Guida Fiscale per il settore agricolo”*, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che *“in tutti i casi in cui si svolgano attività che producono reddito agrario, la determinazione del reddito è di carattere forfetario, in quanto effettuata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite dalla legge catastale per ogni qualità e classe di coltura, che tengono conto dell'ammontare delle spese di conservazione del capitale, nonché dei costi di produzione, tra i quali sono compresi i compensi di lavoro, intellettuale e manuale, e i contributi assicurativi a carico del datore di lavoro”*;
- con la risposta n. 13, pubblicata il 27 settembre 2018 [...], si è specificato, in relazione alla particolare modalità di determinazione del reddito di cui agli articoli 32 e ss. del TUIR nonché al regime speciale IVA di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che *“entrambe le norme speciali prevedono un regime di determinazione forfetaria delle imposte”*;
- [...].

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 34 del 2019 prevede che “3. *per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.*

“4. *Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3*”.

La risoluzione n. 64/E del 2019 ha chiarito come la proroga dei termini di versamento di cui al suddetto articolo sia disposta per coloro che contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Il medesimo documento di prassi ha, altresì, chiarito che, al ricorrere delle suddette condizioni, risultano interessati dalla proroga, oltre ai contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato ed il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, tra l'altro, anche coloro che “*determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari*”.

Da quanto precede emerge come una delle condizioni per poter beneficiare della proroga dettata dall'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34

del 2019 sia l'approvazione degli ISA che, per espressa previsione dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, sono stati *“istituiti [...] per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni”*. Tale riferimento deve intendersi esclusivamente ai soggetti che dichiarano redditi d'impresa di cui all'articolo 55 del TUIR oppure redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni di cui all'articolo 53 del medesimo TUIR. Detta interpretazione appare di tutta evidenza se si considera che lo stesso articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 dispone, al comma 6, che gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente *“b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici”*. Il richiamo ai ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, o ai compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR - quale termine di riferimento per individuare i limiti di applicazione degli ISA - consente, infatti, di ritenere che l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, quando dispone che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono istituiti per gli esercenti *“attività di impresa”*, si riferisca ai soli soggetti che dichiarano redditi d'impresa di cui all'articolo 55 del TUIR oppure redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni di cui al precedente articolo 53.

Pertanto, i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d'impresa (cfr. articolo 55 del TUIR).

Tenuto conto di quanto precede si è, quindi, dell'avviso che i soggetti che:

- svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e ss. del TUIR;
- sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI;

non possano beneficiare della proroga dei versamenti perché gli stessi non producono redditi d'impresa, arti e professioni.

Di conseguenza, l'istante è tenuto ad effettuare i versamenti risultanti dalle proprie dichiarazioni fiscali nei termini ordinariamente prescritti.

[...]

**IL CAPO DIVISIONE**  
*(firmato digitalmente)*